



TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

SENTENZA N. 19/2020

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Gen. Ugo MARCHETTI (relatore), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), Cons. Roberto BUCCHI (componente), assistiti da rappresentante della Segreteria del Tribunale Federale, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con esposto/reclamo datato 21 ottobre 2019, il prof. avv. Marco BARONCINI, in qualità di difensore di fiducia e delegato alla rappresentanza della licenziata MARCO ANTONELLI MOTORSPORT, segnalava, tra l'altro, per quanto rileva ai presenti fini, come, nonostante le chiare prescrizioni portate dal lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale di questa Federazione in data 7 gennaio 2019, il licenziato Alberto Maria DI FOLCO (lic. n.352965) -debitore- non abbia provveduto alla corresponsione delle somme indicate nel provvedimento, così incorrendo nella violazione di cui all'art. 246 RSN.

Con atto di deferimento n. 36/19, datato 19 giugno 2020, la Procura Federale rimetteva alle valutazioni di questo Tribunale Federale l'analisi del caso innanzi sinteticamente riportato. Conclusivamente, nel predetto deferimento, la Procura, tenuto conto degli argomenti cristallizzati nel summenzionato esposto, del contenuto della memoria difensiva trasmessa dall'avv. Nicola MASSAFRA, rappresentante del DI FOLCO -nella quale, per quanto qui rileva, veniva sottolineata l'impossibilità di un adempimento unico ed immediato del debito e si richiamava, ribadendola, la determinata volontà di un adempimento progressivo del dovuto mediante periodici versamenti- perveniva alle seguenti, più rilevanti valutazioni:



Automobile Club d'Italia

SPORT

- deve essere tenuto in considerazione il dimostrato tentativo del DI FOLCO di dare seguito al lodo arbitrale, seppur in forma rateale;
- la dedotta "mancata attuale capacità economica di far fronte a tale spesa" non può costituire esimente;
- in ogni caso sussistono i presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art 225 RSN;

e, quindi, deferiva il DI FOLCO per la violazione degli art. 8.1 e 246 RSN.

Va aggiuntivamente sottolineato, come in sede di odierna udienza, il Procuratore federale ribadiva le richieste, mentre l'avv. MASSAFRA teneva a sottolineare come l'offerta di periodica e sistematica esecuzione del debito -in corrispondenza dei limiti delle concrete disponibilità finanziarie del DI FOLCO- non fosse stata accolta dalla ANTONELLI MOTORSPORT e che quindi dovesse respingersi un giudizio di negatività di assolvimento del debito in rapporto dell'atteggiamento del DI FOLCO.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, va preliminarmente sottolineato, come l'art 246 RSN, così reciti: *"L'eventuale mancato rispetto della decisione del collegio arbitrale in tutti i suoi elementi è considerata un'infrazione molto grave... .."*.

Si richiede, quindi, un totale e, soprattutto, ricercato rigetto della prescrizione del Collegio.

Rispetto a questo vincolativo parametro, va rapportato il comportamento dell'incolpato, il quale:

- ha ammesso, confermandolo più volte, il debito nei confronti della società ANTONELLI, così testimoniando, oltre ogni esigenza, la volontà di adempiere. Al riguardo, la scelta di appellare la prima istanza non può intendersi come una volontà di rigetto, ma, piuttosto, come l'esercizio di un diritto volto a perfezionare, nell'ottica di parte, la configurazione del futuro giudizio;

- ha ribadito, più volte e formalmente, detto impegno progettuale, la cui modalità è indotta da una sostanziale indisponibilità di un adempimento completo e immediato,



indisponibilità concretamente testimoniata da documenti ufficiali (dichiarazione dei redditi).

-ha, addirittura, richiesto la possibilità di disporre del codice iban di riferimento del creditore per poter avviare fattualmente l'assolvimento progressivo del debito, non ottenendo, tuttavia, in merito alcun riscontro.

- ha ulteriormente, anche in data odierna, manifestato la determinata volontà di assecondare l'impegno.

Tale atteggiamento complessivo, in rapporto ad una normativa che prescrive "il mancato rispetto della decisione" nella sua totale integrità (rectius " in tutti i suoi elementi") elimina alla base, ovviamente, ogni elemento di dolo, ma anche ogni ipotesi di colpa nel comportamento; colpa esclusa dall'aver ammesso apertamente e anticipatamente la responsabilità debitoria e dall'aver conseguentemente avviato ogni possibile iniziativa volta, tenuto conto delle specifiche condizioni personali, alla corrispondenza del carico debitorio. Del resto, la norma non prescrive modalità di adempimento, modalità che quindi possono oppure debbono rientrare nelle competenze eventuali di altre prescrizioni normative o di altri accordi tra le parti, ma che certamente non possono misurare possibili erroneità di comportamento del soggetto nella specifica prescrizione normativa di cui si tratta.

Per quanto sopra, non si ravvisano responsabilità nel comportamento del DI FOLCO Alberto Maria, tanto in riferimento all'art. 246 RSN, quanto in esito al portato dell'art. 8.1 RSN, non evidenziandosi nell'atteggiamento manifestato dall'incolpato sintomi di mancato rispetto del principio di lealtà, sancito dall'art. 8.1.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale proscioglie il licenziato DI FOLCO Alberto Maria (lic. conc. con n. 352965) dalle incolpazioni a lui ascritte.

Roma 08 ottobre 2020

IL RELATORE

Gen. Ugo Marchetti

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti